



COMUNE DI STINTINO

Servizio Portualità

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA PER GARA TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTO MARINA DI STINTINO.

CIG 82563950B2

Allegato al bando di gara

INDICE

Titolo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Parte Prima - Prescrizioni generali	
Art. 1.1 - Oggetto dell'attività di gestione.....	1
Art. 1.2 - Durata dell'affidamento.....	2
Art. 1.3 - Sovrintendenza da parte dell'amministrazione comunale. Direttore dell'esecuzione.....	2
Art. 1.4 - Assunzione, carattere ed esercizio dei servizi.....	2
Art. 1.5 - Divieto al concessionario di modificare le opere in consegna.....	3
Art. 1.6 - Soggezione alle norme dell'affidamento e osservanza di leggi decreti e ordinanze.....	3
Art. 1.7 - Forma e spese di contratto.....	4
Art. 1.8 - Domicilio e ufficio di direzione.....	4
Art. 1.9 - Cessione del contratto e sub affidamento.....	4
Art. 1.10 - Personale.....	4
Art. 1.11 - Scioperi.....	6
Art. 1.12 - Cauzione definitiva.....	6
Art. 1.13 - Responsabilità del concessionario e tutela contro azione di terzi.....	7
Art. 1.14 - Coperture assicurative.....	7
Parte seconda - Stipula del contratto.....	8
Art. 1.16 - Termine per la stipulazione del contratto.....	8
Parte terza - Esecuzione del contratto.....	9
Art. 1.17 - Inizio dell'esecuzione.....	9
Art. 1.18 - Ultimazione delle prestazioni.....	10
Art. 1.19 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	10
Art. 1.20 - Anticipazioni.....	10
Art. 1.21 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione.....	10
Parte quarta - Penalità.....	11
Art. 1.22 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali.....	11
Art. 1.23 - Grave errore contrattuale.....	11
Art. 1.24 - Riserve e reclami.....	12
Art. 1.25 - Sospensione del servizio da parte del concessionario.....	12
Art. 1.26 - Disposizioni in materia di sicurezza.....	12
Art. 1.27 - Verifica di conformità.....	13
Art. 1.28 - Riservatezza.....	14
Art. 1.29 - Trattamento dati personali.....	14

TITOLO 2° - NORME ORGANIZZATIVE E OBIETTIVI.....	15
Art. 2.1 - Responsabile del servizio e personale addetto.....	15
Art. 2.2 - Responsabilità del concessionario e obblighi in materia di sicurezza.....	15
Art. 2.3 - Cooperazione.....	16
Art. 2.4 - Condizioni meteo.....	16
TITOLO 3° - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE.....	17
Art 3.1 - Attività di competenza del concessionario.....	17
Art. 3.2 - Attività di competenza dell'Amministrazione comunale.....	19
Art. 3.3 - Corrispettivo e pagamenti.....	19
Art. 3.4 - Ulteriori oneri finanziari a carico del concessionario.....	20
Art. 3.5 - Controversie.....	20
Art. 3.6 - Recesso e risoluzione del contratto.....	20
Art. 3.7 - Elenco allegati.....	21

Titolo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- PARTE PRIMA -

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'attività di gestione

Costituisce oggetto del servizio la gestione e il controllo del compendio portuale denominato "Marina di Stintino" come sotto specificato:

Area demaniale marittima presso il Porto Nuovo di Stintino come da Concessione Demaniale assentiti con Determinazione n. 1662 del 25 luglio 2011 di rinnovo delle concessioni demaniali marittime n. 2497 del 16/07/2008 e n. 505 del 06/03/2009, emesse dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della R.A.S., come modificata con determinazione pro. n. 40290 per n. 2223 del 06/11/2013 emessa dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della R.A.S., rinnovata con Determinazione Prot. n. 49706 rep. n. 2781 del 18/12/2015 del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari fino al 31/12/2020.

Detta area ha una superficie complessiva di mq 34.888,70 circa, di cui mq 495 di banchina (pertinenza), mq 1.394,20 di pontili galleggianti (area coperta con opere di facile rimozione), mq 24.398,40 di specchio acqueo asservito da destinare all'ormeggio di imbarcazioni (area scoperta), mq 5.748,08 di piazzale (area scoperta), ulteriori mq 2.736 di specchio acqueo allo scopo di ormeggiare imbarcazioni di maggiori dimensioni, escluso l'ingombro del chiosco bar della superficie di mq 70,12 circa e altresì dell'area verde non pavimentata, come da delibera n 117 del 12/09/2019.

In particolare oggetto dell'affidamento è la concessione del servizio di gestione del Porto Turistico di Marina di Stintino, delle aree attrezzate (ed eventualmente da attrezzare secondo la proposta tecnica presentata) per una capacità posti barca come da piano degli ormeggi allegato alla determinazione Prot. n. 40290 rep n. 2223 del 06/11/2013 sopra citata.

Il piano degli ormeggi prevede 265 posti barca di diverse dimensioni.

In termini di tipologia di assegnazione essi sono suddivisi in 2 tipologie:

- assegnazione annuale e definitiva (salvo disdetta o revoca) in numero attualmente pari a 142 utenze da incrementare fino a 170 attingendo dalla graduatoria comunale;
- assegnazione temporanea e provvisoria a carattere prevalentemente stagionale per il rimanente numero dei posti barca.

La gestione del Servizio dovrà essere svolta nel rispetto del vigente Regolamento di Gestione del Porto turistico, del presente capitolato d'oneri, delle tariffe obbligatorie stabilite con deliberazione di Giunta Comunale che si allegano al presente capitolato e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di gestione del porto versando al Comune di Stintino un canone annuo come specificato all'interno del presente capitolato e come risultante dall'esito della procedura di gara.

L'utile di impresa sarà determinato da:

1. riscossione tariffe obbligatorie a carico dei titolari di posto barca come fissate dalla Deliberazione di Giunta Comunale allegata.
2. riscossione tariffe giornaliere per la fruizione dei parcheggi all'interno dell'area in oggetto come fissate dalla Deliberazione di Giunta Comunale allegata.

Le condizioni generali minime di gestione descritte nella documentazione di gara e nel capitolato devono intendersi, per il gestore, integrate dalle ulteriori condizioni risultanti dall'offerta da lui formulata in sede di gara.

Art. 1.2 - Durata dell'affidamento

La durata della concessione è pari a OTTO MESI eventualmente rinnovabile e/o prorogabile per un ulteriore periodo di otto mesi.

Il Concessionario dovrà iniziare le attività di propria competenza, anche in pendenza della stipula del relativo contratto, a partire **dalla data del verbale di avvio della prestazione**, e da questa data sarà l'unico responsabile della conservazione delle opere in consegna e delle imbarcazioni regolarmente ormeggiate.

Art. 1.3 - Sovrintendenza da parte dell'amministrazione comunale. Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione comunale, tramite il Servizio portualità provvederà al coordinamento delle attività nonché alla vigilanza ed al controllo sulla qualità e professionalità del servizio affidato, secondo i tempi e le modalità contenuti nei documenti contrattuali, nonché alla corrispondenza tra le presenze riscontrate e quanto risultante dai relativi registri.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal Comune non assumerà responsabilità alcuna nei confronti del concessionario o di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che possa verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza dell'esecuzione del servizio.

Sono del tutto escluse dai compiti del Direttore dell'esecuzione le incombenze relative all'organizzazione ed esecuzione del servizio e sorveglianza del personale del Concessionario. Tali incombenze sono di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario e del suo personale dipendente, in particolare del Responsabile del Servizio di cui al successivo art. 2.1.

Art. 1.4 - Assunzione, carattere ed esercizio dei servizi

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione concedente potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio con addebito di tutti i relativi costi, nessuno escluso, al Concessionario

Art. 1.5 - Divieto al concessionario di modificare le opere in consegna

È vietato al Concessionario apportare modifiche alle opere in concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, comprese le modifiche migliorative proposte in sede di gara.

Il Concessionario può proporre l'esecuzione di qualunque opera ritenuta indispensabile al fine di migliorare la qualità del servizio, comunicando i motivi delle proposte, le migliorie che si avrebbero per l'effetto di tali modifiche ed il costo relativo.

L'Amministrazione concedente, dopo aver esaminato le proposte, informerà il Concessionario circa le decisioni prese ed approverà eventuali preventivi di spesa indicandone le condizioni di esecuzione e pagamento.

Sono invece soggette a semplice preventiva comunicazione le piccole opere di manutenzione ordinaria sempre obbligatorie a carico del Concessionario quali ad esempio le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle strutture, delle parti in ferro, in legno, in gomma, di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio e bitte; altresì dell'impianto elettrico, di pubblica illuminazione (compresa sostituzione di lampade ed accessori) e idrico, della segnaletica portuale, dell'impianto e servizi antincendio e antinquinamento ; delle vie di accesso, dei parcheggi e delle eventuali piantumazioni.

Art. 1.6 - Soggezione alle norme dell'affidamento e osservanza di leggi decreti e ordinanze

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, senza che per esse possa essere eccepita la mancata notificazione di tali innovazioni da parte del Comune di Stintino, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'affidamento.

La ditta affidataria è tenuta altresì ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria in favore dei suoi dipendenti, nonché al corretto pagamento dei contributi e stipendi previsti per legge.

Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici approvato dal comune di Stintino con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14/12/2013.

Il Concessionario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Il Concessionario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 e successive modifiche ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 1.7 - Forma e spese di contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. Il Concessionario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Concedente.

Saranno inoltre a carico del Concessionario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

A titolo meramente indicativo le spese si quantificano in Euro 1.442,88 per imposta di registro, Euro 52,00 per diritti di rogito oltre l'imposta di bollo.

Art. 1.8 - Domicilio e ufficio di direzione

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

Il Concessionario dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito del Concessionario e il nominativo del Rappresentante per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Tutte le comunicazioni, inerenti i servizi disciplinati dal presente capitolato, saranno effettuate al Concessionario o al suo legale rappresentante presso il domicilio legale o tramite PEC.

Art. 1.9 - Cessione del contratto e sub affidamento

È ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di subappalto di contratti pubblici;

In caso di trasformazione, fusione e scissione di impresa la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 1.10 - Personale

Il Concessionario dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

Il Concessionario dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

Il Concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore; in tal caso, contestualmente alla messa in servizio di nuovi dipendenti dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, tramite PEC, i seguenti dati: nome e cognome del dipendente, data di assunzione, copia del relativo contratto di assunzione, copia del libro unico del lavoro, fotografia del dipendente e fotocopia del Suo tesserino di riconoscimento.

Il Concessionario si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Concedente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa affidataria e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa affidataria e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le Autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa affidataria assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Concedente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni a terzi ed alle altrui proprietà.

Il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere.

Art. 1.11 - Scioperi

In caso di scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria o aziendali, il Concessionario è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili ed essenziali così come definiti dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e secondo quanto concordato tra Organizzazioni Sindacali e Concessionario, nelle intese di cui alla predetta Legge.

Art. 1.12 - Cauzione definitiva

L'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà garantito attraverso una garanzia definitiva in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad almeno il 10% del valore stimato della concessione.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La polizza fideiussoria dovrà essere a prima richiesta e contenere formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e l'esplicita rinuncia per il garante di avvalersi delle condizioni contenute nell'art. 1957 c.c. Il garante dovrà rinunciare altresì ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché all'applicazione dell'art. 1955 c.c.

La polizza fideiussoria deve inoltre contenere l'esclusione dell'obbligo di preventiva costituzione in mora del debitore garantito e prevedere esplicitamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Stintino.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione o la polizza fideiussoria è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del puntuale pagamento delle rate di canone concessorio di cui, al successivo art. 3.3 fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, il Comune di Stintino ha diritto di valersi della garanzia nel caso di risoluzione del contratto di concessione disposta in danno del Concessionario per i minori introiti derivanti dall'eventuale interruzione del servizio e dalla necessità di far completare il servizio ad altro operatore. Il Comune di Stintino ha diritto di valersi della garanzia nel caso di risoluzione del contratto di concessione, disposta per l'omesso pagamento annuale dell'imposta sui rifiuti relativa all'area in concessione ivi compreso l'ammontare versato a tale titolo dai fruitori di posti barca. Il Comune di Stintino ha altresì il diritto di valersi della garanzia, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Inoltre il Comune di Stintino ha diritto di valersi della garanzia nel caso di inadempimento degli obblighi assunti in sede di gara con l'offerta migliorativa.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare entro 5 giorni l'importo della garanzia di cui il Comune di Stintino si sia avvalso in tutto o in parte, durante l'esecuzione della Concessione, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di Stintino di dichiarare la risoluzione della Concessione nel caso in cui il Concessionario non provveda al reintegro entro detto termine.

La garanzia definitiva verrà restituita in seguito a istanza del Concessionario entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 1.13 - Responsabilità del concessionario e tutela contro azione di terzi

Il Concessionario è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, anche dei propri dipendenti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, arrechi danno ai beni di proprietà del Comune o di terzi, o che cagioni danno a terzi, impegnandosi al conseguente risarcimento dei relativi danni prodotti.

Il Concessionario pertanto terrà manlevato ed indenne il Comune di Stintino da qualsivoglia pretesa connessa all'attività svolta in virtù della Concessione e di tutte le attività ad essa collegate che dovesse essere avanzata dal proprio personale, dai propri collaboratori e/o da Enti e/o da terzi in genere.

Il Concessionario adempierà a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, dai contratti collettivi applicati, dalle leggi di previdenza, di assistenza, di antinfortunistica e da ogni altra normativa comunque inerente i rapporti lavoro, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità in merito, manlevando il Comune di Stintino da qualsivoglia pretesa avanzata dal proprio personale, dai propri collaboratori o da enti o da terzi in genere che dovesse avanzata in ragione ed in virtù della Concessione.

Il Concessionario sarà tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione e/o sostituzione dei beni danneggiati del Comune o di terzi.

Art. 1.14 - Coperture assicurative

Il Concessionario dovrà stipulare:

- a) un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Concedente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 1 milione di euro;
- b) Polizza assicurativa per incendio, danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto della sub-concessione, con un massimale pari a euro 2.500.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Concedente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Concedente, per fatto e colpa dell'Impresa.

- PARTE SECONDA -

STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 1.16 - Termine per la stipulazione del contratto

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione nel giorno concordato, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, o un suo delegato, sarà convocato presso il Comune per la firma del contratto.

Il contratto dovrà essere successivamente registrato, a cura ed onere del Concedente e con oneri a carico del Concessionario.

All'atto della firma del contratto, il Concessionario dovrà dar prova:

- di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale, nei termini e modalità previsti all'art. 1.12;
- di aver nominato il Responsabile del Servizio, di cui all' art. 2.1 qualora non sia indicato nel contratto;
- di aver stipulato la polizza assicurativa di responsabilità civile nei termini e con le modalità previsti al precedente art. 1.14;
- di aver effettuato i versamenti relativi alle spese di contratto.

In caso di mancata presentazione per la firma del contratto o di inadempimento, senza giustificati motivi da presentare per iscritto, il Comune, senza necessità di messa in mora né di domanda giudiziale, può, con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di effettuare il servizio, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito cauzionale provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del deposito.

- PARTE TERZA -

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.17 - Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data della stipula del contratto che risulta subordinata all'autorizzazione da parte della RAS, Servizio Demanio, autorità competente, ai sensi dell'art. 45Bis del Codice della Navigazione.

Pertanto, nelle more di stipula, poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, l'aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà comunque accettare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.lgs. n. 50/2016 ed avviare il servizio entro e non oltre il 01.05.2020.

Il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il concedente abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il concedente si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dal concedente per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini al concessionario mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

Art. 1.18 - Ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte del concessionario, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Art. 1.19 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal concedente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 1.20 - Anticipazioni

Al Concessionario non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 1.21 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo assistente allo scopo nominato, controlli e verifiche al fine di accertare che le prestazioni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di esaminare, in generale, l'andamento delle attività in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione.

Qualora vengano riscontrate manchevolezze a carico del Concessionario, il Comune applicherà le penali di cui agli artt. 1.22 e 1.23 del presente atto.

Il Direttore dell'esecuzione, incaricato dei controlli e delle verifiche redige verbali nei quali vengono poste in evidenza le manchevolezze e inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per ulteriori interventi del Comune.

I controlli e verifiche sono effettuati alla presenza del Responsabile del Servizio, che sarà chiamato a controfirmare i verbali di verifica. Detti verbali saranno controfirmati dal Responsabile del

Procedimento. L'assenza del Responsabile del Servizio, o di un suo rappresentante, sarà considerata come accettazione incondizionata delle eventuali manchevolezze o inadempienze rilevate e verbalizzate dal Direttore dell'esecuzione del Comune.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso dello svolgimento del servizio non esimono il Concessionario da responsabilità o da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze delle verifiche e controlli.

- PARTE QUARTA -

PENALITÀ

Art. 1.22 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate al Concessionario le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardi nel pagamento della rata di canone fino a 60 giorni oltre il termine previsto.	0.5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardi nella consegna di documentazione richiesta dall'Amministrazione fino a 60 giorni	0.1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Concedente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Concedente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Concedente provvederà all'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 1.23 - Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Ritardi nel pagamento della rata di canone oltre 60 giorni oltre il termine previsto.
Inosservanza degli obblighi a carico del Concessionario di cui al punto 3.1 anche a seguito di diffida da

parte dell' Amministrazione concedente
Irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva
Decadenza nel corso della gestione di uno o più requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Violazione e/o inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
Sospensione del servizio senza previa comunicazione all'Amministrazione concedente
Mancata consegna di documentazione richiesta dall'Amministrazione concedente oltre 60 giorni
Mancata attuazione degli obblighi di cui all'art. 1.26
Mancata attuazione degli impegni assunti in sede di gara, con la formulazione della proposta migliorativa

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Concedente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 1.24 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che il Concessionario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Concedente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Concedente (in tal caso sarà cura del Concessionario farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

Art. 1.25 - Sospensione del servizio da parte del concessionario

Il Comune avrà piena facoltà, nei periodi di eventuale sospensione arbitraria temporanea del servizio da parte del Concessionario, di servirsi di altra impresa nel modo che riterrà sia opportuno; salva ogni altra ragione od azione.

In tali casi il Comune, oltre all'applicazione delle penalità, addebiterà al Concessionario le maggiori spese, rispetto a quelle contrattuali, che dovesse sostenere per l'esecuzione del servizio da parte di altra impresa.

In caso di sospensione arbitraria definitiva del servizio da parte del Concessionario, il Comune, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione definitiva, ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, per colpa e in danno del Concessionario, senza riconoscimento alcuno di eventuali servizi già svolti, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà del Comune di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 1.26 - Disposizioni in materia di sicurezza

Il Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto o all'avvio del servizio se precedente, dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per*

la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il Concessionario deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del Concessionario di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il Concessionario deve notificare immediatamente al Concedente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Concedente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Il Concessionario, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 1.27 - Verifica di conformità

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che il Concedente non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 1.28 - Riservatezza

Il Concessionario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Concedente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Concedente.

Art.1.29 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dal Concessionario verranno trattati dal Concedente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il Concessionario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta concessionaria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Concedente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta concessionaria dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

TITOLO 2° - NORME ORGANIZZATIVE E OBIETTIVI

Art. 2.1 - Responsabile del servizio e personale addetto

Per l'attuazione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali il Concessionario ha l'obbligo di nominare, all'atto della firma del contratto, un Responsabile del servizio, particolarmente esperto del settore, che sarà ritenuto responsabile dell'osservanza delle disposizioni e direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, e da questa controllate e verificate tramite il Servizio Tecnico. Tale persona deve ottenere il gradimento dell'Amministrazione Comunale concedente.

L'Amministrazione Comunale qualora il Responsabile del Servizio non si dimostri all'altezza dei compiti a lui affidati, può chiederne, in qualsiasi momento, la sostituzione con altro Responsabile, motivando, per iscritto tale richiesta.

Questi dovrà essere dotato di apposito telefono portatile, in modo da garantire costantemente la reperibilità soprattutto in caso di comunicazione urgente (festività comprese).

La forza lavoro, illustrata nella proposta redatta in sede di gara, deve essere adeguata a garantire sempre e comunque:

- ⇒ la presenza giornaliera dalle ore 6,00 del mattino fino alle ore 22,00 sette giorni su sette.
- ⇒ Il servizio di guardiania e vigilanza notturna dalle ore 22,00 alle ore 6,00, nonché la reperibilità per poter intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i festivi.

Il Concessionario, per l'esecuzione del servizio, dovrà impiegare personale di età conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.2 - Responsabilità del concessionario e obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario è responsabile verso il concedente del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'Amministrazione e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Concessionario dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al concedente.

Il Concessionario dovrà rispondere dell'operato dei suoi dipendenti e il concedente avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione del servizio, il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre al Concessionario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio qualora non coperte da specifica polizza assicurativa. Lo stesso sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso

l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Il Concessionario è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e alla presentazione dei libri paga e matricola, del libro unico del lavoro e delle ricevute attestanti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi effettuati all'INPS e all'INAIL

Art. 2.3 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dal Concessionario, tramite il Referente di cui all'art. 2.1 , di segnalare all'Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare adempimento del servizio. Viene inoltre applicato l'obbligo di denunciare immediatamente alla Polizia Municipale ed alla competente Capitaneria di Porto qualsiasi irregolarità e/o abuso, coadiuvando l'opera dei corpi di Polizia e offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.

Art. 2.4 - Condizioni meteo

Non costituiscono motivo di ritardo o di mancata effettuazione dei servizi del presente capitolato le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore, o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli del Concessionario.

TITOLO 3° - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE

Art 3.1 - Attività di competenza del concessionario

Il Concessionario avrà a disposizione due box, da adibire a servizi e docce, (già esistenti, in forma precaria, facilmente amovibili).

Le altre attività di competenza sono:

A) Gestione dell'area portuale con riguardo ai seguenti aspetti:

- assistenza ai natanti;
- assistenza all'utente.

B) gestione e manutenzione:

- strutture d'ormeggio;
- viabilità e parcheggio;
- impianti (idrici, elettrici, sicurezza, depurazione, rifiuti, etc.);

Le prestazioni di cui al punto A) sono:

1. assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio e varo della imbarcazione, attraverso tutti gli impianti previsti;
2. custodia e verifica giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi;
3. costituire, entro i 30 giorni successivi all'aggiudicazione e relativa consegna delle aree, una centrale operativa/amministrativa per le procedure di gestione portuale, con particolare riferimento all'assistenza all'ormeggio, check-in e check-out e sorveglianza notturna;
4. radio comunicazione su canale WHF;
5. servizio meteorologico;
6. presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza, con padronanza della lingua italiana ed inglese;
7. servizio telefonico e fax, fotocopie;
8. sicurezza e controllo, diurna e notturna, del Porto;
9. pulizia e mantenimento dei servizi igienici;
10. ufficio informazioni;
11. fornitura a propri e spese di energia elettrica ed acqua all'ormeggio; il Concessionario potrà rivalersi delle spese sui possessori dei posti barca e in base al reale utilizzo secondo le tariffe forfettarie stabilite nel Regolamento;
12. garantire il servizio parcheggi come da Regolamento.

Le prestazioni di cui al punto B) sono:

- a) gestione e manutenzione ordinaria delle strutture, delle aree, macchinari ed attrezzature in consegna;
- b) gestione e manutenzione ordinaria delle parti in ferro, in legno e in gomma;
- c) revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio e bitte;
- d) manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, di pubblica illuminazione (compresa sostituzione di lampade ed accessori) e idrico, con relativi oneri contrattuali, e della segnaletica portuale;

- e) gestione, manutenzione ordinaria dell'impianto e servizi antincendio e antinquinamento;
- f) pulizia giornaliera dei piazzali, delle banchine e dello specchio acqueo di tutte le aree in concessione;
- g) manutenzione ordinaria delle vie di accesso, dei parcheggi e delle eventuali piantumazioni;
- h) manutenzione area verde non oggetto di concessione, come da delibera n 117 del 12/09/2019.

Si precisa che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati a norma di legge.

È riservato all'Amministrazione Comunale concedente un posto barca a titolo non oneroso.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, per finalità che vorrà perseguire ed adottando i provvedimenti di competenza, l'assegnazione fino ad un massimo di 5 posti barca se disponibili, corrispondendo al Gestore le tariffe vigenti al momento della richiesta.

Nell'ambito della gestione è compresa altresì:

1. la predisposizione e collocazione dei cartelli tariffari;
2. la fornitura di informazioni utili all'utente;
3. l'obbligo del registro dei posti barca assegnati, i dati tecnici delle imbarcazioni, la durata dei relativi contratti, da inoltrare con cadenza trimestrale e comunque ove richiesto al Comune di Stintino;
4. l'obbligo di fornire per fini statistici, con cadenza semestrale e comunque ove richiesto, i dati relativi alla presenza e nazionalità delle imbarcazioni e dei diportisti;
5. l'obbligo di indicare la persona responsabile del Porto e, se diversa da questa, quella che curerà i rapporti con il Comune;
6. l'obbligo di esporre in loco e rendere immediatamente consultabile agli utenti il contratto di sub concessione e suoi allegati;
7. il pagamento di tutte le utenze, dei canoni e degli oneri tributari se dovuti;
8. l'indicazione della tipologia di posti barca disponibili per nuove assegnazioni a seguito di disdette, che saranno effettuate dall'Amministrazione Comunale concedente secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale e s.m.i;
9. la riscossione dei corrispettivi ed i rimborsi dovuti dagli utenti e dagli assuntori operanti nel porto turistico;
10. tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione;
11. La consegna di file in formato digitale editabile della planimetria dei posti barca con l'indicazione degli utenti annuali e per ciascuno di essi i dati della barca.

Art. 3.2 - Attività di competenza dell'Amministrazione comunale

Compete all'Amministrazione Comunale concedente l'emanazione delle linee guida contenenti le modalità di svolgimento della gestione e le condizioni di utilizzo del compendio portuale in concessione, la determinazione del regime tariffario.

Compete all'Amministrazione Comunale concedente l'approvazione di eventuali lavori ed il relativo costo per il tramite del Servizio Tecnico 1.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad autorizzare qualsiasi attività che esula dai servizi oggetto del presente affidamento.

Compete altresì all'amministrazione determinare le modalità di presentazione delle istanze di ottenimento del posto barca ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

Le tariffe e le eventuali ulteriori entrate sono quelle stabilite nel limite massimo dal vigente tariffario allegato al presente

Si precisa che le tariffe dovranno, in ogni caso, comprendere:

- uso del posto barca;
- uso dell'ancoraggio, completo di corpo morto, catena, gavitello numerato e bitta;
- servizi di assistenza alla navigazione, sicurezza e guardiania;
- n. 1 parcheggio gratuito;
- acqua ed elettricità;
- informazioni.

Il tutto come meglio precisato nel Regolamento del Porto Marina di Stintino e s.m.i., nonché nelle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, documenti tutti che il Concessionario dichiara di conoscere nella loro interezza con impegno alla loro osservanza senza riserva alcuna anche in ordine alle future modificazioni.

Il Comune si impegna a supportare con i necessari atti amministrativi tutte le attività svolte dal sub-concessionario per acquisire agevolazioni o sponsorizzazioni finalizzate alla promozione dell'immagine del porto turistico di Stintino.

Art. 3.3 - Corrispettivo e pagamenti

Il canone annuale offerto dall'offerente dovrà essere versato in rate trimestrali posticipate di pari importo da versarsi entro il 15 del mese successivo ad ogni trimestre.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto n. IBAN IT67K010156550000000010001 intestato al Comune di Stintino – Servizio Tesoreria, presso Banco di Sardegna S.p.a.

Alle scadenze di cui al comma 1 sarà onere del Concessionario comunicare al Comune di Stintino l'avvenuto versamento dei corrispettivi entro e non oltre le ore 12.00 del medesimo giorno.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno dovuti al Comune gli interessi moratori di legge calcolati come previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del canone concessorio è considerato grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di concessione.

Resta fermo in ogni caso il diritto del Comune di Stintino di valersi sulla garanzia di cui al precedente articolo 1.12 in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone.

Il canone di sub-concessione, come definito ai precedenti punti, sarà in ogni caso aumentato delle eventuali maggiorazioni dei canoni di concessione dovuti dal Comune all'erario per effetto di interventi legislativi o per effetto di atti amministrativi.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 45 bis del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, l'efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione rappresentata dall'ottenimento della autorizzazione dell'Autorità competente (R.A.S.)

Qualora l'autorizzazione non dovesse essere rilasciata o dovesse essere revocata, il sub-concessionario nulla potrà pretendere dal Concedente, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Art. 3.4 - Ulteriori oneri finanziari a carico del concessionario

Il Concessionario avrà l'onere, a pena di risoluzione del contratto, di ottemperare al pagamento annuale dell'imposta sui rifiuti, relativa all'area in concessione. Detta imposta verrà calcolata tenendo conto delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale e attualmente vigente.

L'emissione del ruolo, nello specifico, sul calcolo dello specchio acqueo, terrà conto dell'area interessata dal piano degli ormeggi e quantificata in una superficie totale di mq 9.112,00 circa.

Art. 3.5 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 3.6 - Recesso e risoluzione del contratto

Il Comune di Stintino può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal contratto di Concessione e in tal caso spetta al Concessionario – con riferimento all'esecuzione della concessione il solo pagamento, a titolo di mancato utile, un importo proporzionato alla parte di Concessione non eseguita, in ragione di un decimo dell'importo stimato della concessione.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Comune di Stintino di risolvere la Concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per colpa del Concessionario, oltre che nelle ipotesi specificatamente previste nel presente Capitolato d'oneri e nel Contratto, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

1. ritardo nella esecuzione della concessione oltre tre giorni dal termine previsto per l'attivazione del servizio;
2. mancata presentazione delle garanzie o delle assicurazioni previste;
3. illecito amministrativo ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, traente motivo dal contratto o dalla sua esecuzione;
4. violazione degli obblighi legislativi e/o contrattuali in materia di sicurezza dei lavoratori;
5. gravi inadempienze e/o irregolarità emerse e/o rilevate in merito al corretto trattamento retributivo, contributivo previdenziale relativo ai lavoratori impegnati nella Concessione, e in genere violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei lavoratori, accertata dal Comune di Stintino con qualsiasi mezzo;
6. nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
7. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari tra il Concessionario e i soggetti della filiera delle imprese ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
8. perdita dei requisiti di idoneità da parte del Concessionario, nonché delle relative qualifiche richieste per l'esecuzione della Concessione, accertata in qualunque tempo dal Comune di Stintino;
9. sospensione ingiustificata e non autorizzata del servizio da parte del Concessionario;

10. segnalazione da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale del Lavoro in merito a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento;
11. negli altri casi di grave inadempienza previsti dal Capitolato d'oneri o dal Contratto o che abbiano comunque il requisito della gravità.

Nei casi di cui al precedente comma, nonché in ogni altra ipotesi che possa comportare risoluzione del contratto di Concessione, il Comune di Stintino provvederà preventivamente a diffidare il Concessionario a porre rimedio all'inadempimento entro congruo termine, valutando anche le motivazioni che il Concessionario deve comunque fornirgli per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della diffida.

La risoluzione si verifica di diritto non appena il Comune di Stintino comunichi al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

La risoluzione non esclude in ogni caso il maggior danno.

Art. 3.7 - Elenco allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale i seguenti allegati:

- Allegato 1: Tariffe approvate con Deliberazione di giunta Comunale n. 116 del 21/10/2016
- Allegato 2: Concessione demaniale marittima n. 1662 del 25/07/2011 e n. 2223 del 06/11/2013 e DET. N 49706 REP. 2781 DEL 18/12/2015;
- Allegato 3: Regolamento Porto Turistico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017;
- Allegato 4: Elenco posti barca annuali assegnati;
- Allegato 5: Patto di integrità.